

STATUTO DEL

Allegato "A" al rep. 61

COMITATO "TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS".

Recc 18938

ARTICOLO 1

E' costituito ai sensi degli arttoli 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, il Comitato "TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in seguito definito Comitato.

Il Comitato ha sede legale in Roma, Via della Giuliana n.80.

ARTICOLO 2

Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza e di solidarietà sociale, organizzando e gestendo la manifestazione "Trenta Ore per la Vita (che verrà in seguito denominata "Evento") ideata e promossa dall'Associazione Italiana Mille Ore per la Vita (A.I.M.O.V.) ONLUS", con sede in Roma, Via della Giuliana n.80, su mandato a tempo indeterminato da questa conferitagli.

ARTICOLO 3

"TRENTA ORE PER LA VITA" è la denominazione di una manifestazione finalizzata ad una raccolta di fondi a favore di gruppi, associazioni ed enti che operano nei settori della ricerca scientifica, dell'attività organizzativa e della assistenza volontaria per il miglioramento delle condizioni della vita e per la soluzione dei problemi di rilevante interesse umano e sociale.

ARTICOLO 4

Scopo del Comitato è quello di svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'Evento, consistente in manifestazioni sul Territorio culminanti in una o più manifestazioni televisive nel corso delle quali verranno sollecitate oblazioni e liberalità e promesse di oblazioni e liberalità a

favore di progetti di ricerca e di assistenza che verranno indicate al Comitato dall'Associazione Italiana Mille Ore per la Vita. I fondi raccolti nel corso dell'Evento verranno devoluti al soggetto o ai soggetti scelti quali beneficiari, con le modalità e nei tempi da stabilire convenzionalmente con essi.

I fondi saranno devoluti al netto di tutti i costi sostenuti per la preparazione e realizzazione dell'Evento come, ad esempio, i costi per il mantenimento del Comitato e delle strutture organizzative dello stesso, dei costi di gestione ed organizzazione dell'Evento, quelli di realizzazione delle manifestazioni sul Territorio, di produzione dell'Evento televisivo, di promozione, sensibilizzazione e pubblicizzazione della manifestazione.

Il Comitato, inoltre, regolerà contrattualmente i rapporti diretti con tutti i soggetti partecipanti all'Evento, beneficiari, sponsor tecnici e/o finanziari, fornitori di servizi e quanti altri necessari alla migliore riuscita della manifestazione.

anche in modo indiretto.

Eventuali avanzi di gestione od utili saranno comunque impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nessuna altra attività al di fuori di quelle previste dal presente statuto o ad esse direttamente connesse, sarà svolta dal Comitato.

L'Associazione Mille Ore per la Vita (A.I.M.O.V.) - ONLUS, ideatrice e promotrice dell'evento, mandante del Comitato, si occupa prioritariamente delle problematiche sociali assistite dall'Evento stesso; i fondi trasferiti dall'A.I.M.O.V. saranno pertanto già finalizzati al sostegno delle suddette problematiche.

ARTICOLO 5

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori che sottoscrivono il presente atto e dai soci, successivamente cooptati, ed è regolata dalle norme del Codice Civile e, in particolare, dagli articoli 20 e 21.

Ai soci, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la loro partecipazione alla vita del Comitato, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche.

E' vietata ogni forma di associazione temporanea.

ARTICOLO 6

Sono altresì previsti senza rivestire la qualifica di soci:

- **SOSTENITORI**, quelle persone che, pur non entrate a far par-

te attivamente del Comitato, svolgono particolare e fattiva attività a suo favore e si impegnano per la sua valorizzazione anche a livello internazionale;

COMPONENTI ONORARI, quelle persone od enti che vengono nominati tali dall'Assemblea per meriti, benemerenze e dirittura morale.

ARTICOLO 7

L'Assemblea elegge il Presidente tra i suoi componenti.

Il Presidente è eletto a tempo indeterminato con facoltà di revoca senza necessità di giustificato motivo.

Il Presidente rappresenta il Comitato, è legittimato a stare in giudizio ed a rappresentarlo in tutti i rapporti attivi e passivi con i terzi.

I rapporti bancari e di conto corrente sono regolati da apposita deliberazione Assembleare.

L'Assemblea potrà, inoltre, nominare un Vice Presidente e un Segretario Esecutivo, quest'ultimo anche tra i non soci, con facoltà di conferimento di deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione per il primo, di sola ordinaria amministrazione al secondo. Il Segretario Esecutivo non è amministratore.

ARTICOLO 8

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

Il Presidente predispone il bilancio dell'esercizio che deve

essere certificato da una società di revisione autorizzata.

Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta certificazione e, comunque, non oltre i cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il Presidente presenterà il bilancio all'assemblea del Comitato per l'approvazione.

ARTICOLO 9

In mancanza di normativa specifica l'Assemblea stabilisce quali sono le scritture contabili da istituire ai fini di assicurare la ordinata e trasparente gestione delle attività economiche e finanziarie del Comitato.

ARTICOLO 10

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato e, comunque, sino a quando l'Associazione Italiana Mille Ore per la Vita gli confermerà il mandato di organizzazione dell'Evento di cui all'art.2.

Resta salva la facoltà di procedere in qualunque momento alla liquidazione ai sensi di legge, con espressa previsione che, in tal caso, eventuali beni residui verranno devoluti all'Associazione Mille Ore per la Vita - Onlus o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co.190 della legge 23/12/1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 11

Il Comitato utilizza nella propria denominazione ed in qual-

sivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIA-
LE" o il suo acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 12

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si appli-
cano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del
libro I, titolo II del Codice Civile e del D.lg.4/12/1997
numero 460.

FIRMATI: - ALESSANDRO GIULIANI - PIERCARLO CAPARRELLI NOTAIO

visuato il giorno 2 ottobre 1998 al n.

serie 1 : Dirigente Titolare Roberto (Sore

copia confor

per gli atti

allati il 13 ottobre 1998



ALL 3



NOTARO NATALE VOTTA
Via Gian Giacomo Porro n. 8 - 00197 Roma
tel. 06/8088009 - fax 06/80666295

Repertorio N. 5213

Raccolta N. 1654

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno diciannove del mese di Dicembre,
alle ore 16,30.

(Lì, 19 Dicembre 2001)

In Roma, nel mio studio, alla Via Gian Giacomo Porro n. 8.
Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale,
all'assemblea straordinaria del:

"COMITATO TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS"

indetta per oggi, all'ora e nel luogo suindicato, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) trasformazione del Comitato in Associazione e conseguente
modifica dello statuto sociale.

E' PRESENTE:

- il sig. Avv. Botti Alessandro, nato a Roma il 7 Agosto
1966, ivi residente alla Via Pomponia Grecina n° 10 e
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente
e legale rappresentante del:

1) "COMITATO TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS", con sede in
Roma alla Via della Giuliana n. 80, codice fiscale
96335540587, giusta i poteri conferitigli dall'art. 7 del
vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il
quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei
testimoni, e quindi, su designazione unanime dei soci, assume
la presidenza dell'Assemblea; dopodichè, il Presidente
medesimo, constata:

- che la presente assemblea in seduta straordinaria è stata
regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti i soci;

- la presenza di tutti i soci in persona di:

- - sè medesimo;

- - Bianchini Giovanni, nato a Monticelli d'Ongina (PC) il 4
Novembre 1938, residente in Piacenza, via Manfredi n°92,
professore universitario, codice fiscale BNC GNN 38S04 F671Q;

- - Giannantonio Franco, nato a Roma il 19 Febbraio 1949,
residente in Roma, via Pasquale Fiore n°24, dottore
commercialista, codice fiscale GNN FNC 49B19 H501F;

- che i soci presenti sono tutti regolarmente iscritti al
Comitato ed hanno diritto di voto.

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di
Statuto, il Presidente medesimo dichiara l'Assemblea
validamente costituita in seduta straordinaria, per cui passa
alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del
giorno.

REGISTRATO presso
l'UFFICIO DELLE ENTRATE
di ROMA 1

il 4/01/02

al n.

esatte € 129,11



STUDIO NOTARO VOTTA

VIA GIAN GIACOMO PORRO, 8 - 00197 ROMA - TEL. (06) 8088009 - FAX (06) 8088025 - E-MAIL, nvotta@notariato.it

Il Presidente espone quindi i motivi che rendono opportuno per il Comitato procedere alla trasformazione in altra forma giuridica, che propone sia quella della Associazione, e contestualmente modificare integralmente lo statuto sociale al fine di adottare la disciplina giuridica prevista per detto tipo di ente non commerciale; in particolare, la proposta trasformazione consentirebbe all'Ente di attuare durevolmente lo scopo sociale, che rimarrebbe pertanto inalterato, secondo un principio di continuità ed identità del soggetto trasformatosi e della titolarità del patrimonio in capo al medesimo, nonché nel pieno rispetto della destinazione dei fondi al medesimo scopo per i quali essi sono stati raccolti e dei medesimi principi di estinzione dell'Ente e di devoluzione del suo patrimonio; inoltre la nuova forma giuridica permetterebbe all'Ente di ottenere dallo Stato il riconoscimento della personalità giuridica. Il Presidente dà quindi lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto sociale, composto di n. 21 (ventuno) articoli, che regolerà l'Ente nella sua nuova forma. L'Assemblea, quindi, udita la proposta del Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ritenendosi sufficientemente informata sull'argomento posto all'o.d.g., all'unanimità delibera:

- 1) di trasformare il Comitato in Associazione per la ragione suesposte dal Presidente, e di modificare integralmente lo statuto sociale al fine di adottare la disciplina giuridica prevista per detto tipo di ente non commerciale;
- 2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale di cui appresso, composto da n. 21 (ventuno) articoli, che regolerà l'Ente nella sua nuova forma.

A questo punto, preso atto delle dimissioni dell'attuale Presidente del Comitato, l'Assemblea nomina il Consigliere Direttivo dell'Associazione composto da tre membri ai sensi dell'art. 13 del nuovo statuto sociale, in persona dei signori:

- Avv. Alessandro Botti, quale Presidente;
- Dott. Franco Giannantonio, quale Vice-Presidente;
- Prof. Giovanni Bianchini, quale Consigliere.

Il Presidente dell'Assemblea, quindi, consegna a me Notaro il nuovo testo dello Statuto sociale perché resti depositato nei miei atti.

Aderendo a tale richiesta, io Notaro ritiro detto testo che è sottoscritto dal comparente e da me, allego al presente atto sotto la lettera "A" (all. A), omessane la lettura per dispensa fattami dal comparente.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,30.

Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo

dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo
sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli, per pagine
quattro e righe tre della presente.

F.to Alessandro Botti

Natale Votta Notaro

dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo
sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli, per pagine
quattro e righe tre della presente.

F.to Alessandro Botti

Natale Votta Notaro

Statuto della

Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Trenta Ore per la Vita - ONLUS".

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460. La qualità di Onlus dovrà essere menzionata in ogni comunicazione o segno distintivo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne di ogni razza e non persegue scopi di lucro. Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche, enti, cooperative, società e associazioni che abbiano per oggetto o svolgano attività affini e compatibili con i suoi scopi.

Articolo 2 - Sede.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 80. Essa potrà essere trasferita in altra sede su decisione del Consiglio Direttivo.

Potranno essere istituite altre sedi secondarie o sezioni territoriali, anche all'estero, per il miglior e più proficuo perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 3 - Finalità.

L'Associazione non ha finalità di lucro e, operando in un contesto di assoluta beneficenza, ha come scopo esclusivo lo svolgere opera di sensibilizzazione e informazione su cause di rilevante interesse sanitario, sociale e umanitario e il compiere ogni altra attività volta al miglioramento della qualità di vita di chi, in Italia e all'estero, versa in stato di disagio sociale, è affetto da gravi malattie o vive in situazioni di povertà e indigenza.

L'Associazione non limita il proprio campo di intervento a specifici settori o categorie di bisogni.

Nel perseguimento delle sue finalità l'Associazione si propone di servirsi di tutte le opportunità di comunicazione, in ogni loro forma attuale e futura, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi e le tematiche che, di volta in volta, si renderanno meritevoli di attenzione e di specifici interventi di sostegno.

L'Associazione provvederà a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione, diretta o per il tramite di organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti terzi, di progetti di assistenza, prevenzione e cura delle più gravi malattie, alla ricerca scientifica e alla lotta al disagio sociale, alla povertà ed alla promozione ed integrazione degli emarginati.

Lo scopo dell'Associazione sarà perseguito impiegando le risorse ottenute dalle campagne di raccolta fondi, tra le quali è compresa l'iniziativa televisiva "Trenta Ore per la Vita", dedotte le spese per la gestione della struttura organizzativa e i costi direttamente connessi alla

realizzazione delle medesime campagne di raccolta fondi. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le attività gestionali utili per il conseguimento delle proprie finalità. Potrà inoltre partecipare ad altre associazioni, enti o società, nonché a consorzi, già esistenti o da costituire, aventi scopo analogo od affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione si propone altresì di promuovere ed organizzare tavole rotonde, convegni, assemblee, conferenze, dibattiti, mostre, corsi, pubblicazioni (esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani), video, manifestazioni teatrali e quant'altro permetta di diffondere la cultura della solidarietà e dell'impegno civile.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui ai già precisati settori.

Articolo 4 - Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Soci.

Sono soci le persone le cui domande saranno accettate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio implica necessariamente l'accettazione esplicita e incondizionata dello Statuto dell'Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Ordinari, sono le persone o enti che entrano a far parte dell'Associazione e svolgono attività a favore della stessa, partecipando attivamente alla vita e alle iniziative dell'Associazione per contribuire al perseguimento dei fini associativi;

b) Onorari, sono quelle persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative;

c) Benemeriti, sono coloro che, per il particolare rilievo del loro contributo, favoriscono grandemente il perseguimento degli scopi sociali.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, nonché per morosità nel pagamento della quota associativa annuale o indegnità sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà in ogni caso dichiarare la perdita della qualità di socio anche nei casi di palese e reiterato disinteresse all'attività associativa o condotta contraria ai principi che la ispirano.

Al recesso è ammesso qualsiasi socio e in qualsiasi momento. Il socio ordinario che non avrà presentato la sua dimissione

entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci Ordinari avviene su domanda scritta degli interessati.

La domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo, dovrà contenere tutti gli elementi utili per la precisa identificazione del richiedente l'ammissione e per la valutazione sulla sua ammissibilità da parte dell'organo dell'Associazione.

L'accettazione delle domande di ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio con facoltà di riesame.

La qualifica di socio Onorario e Benemerito è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all'Associazione.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto od indiretto per sé ed i propri familiari.

Qualunque contributo in denaro o in natura dal socio all'Associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa.

Articolo 7 - Diritti dei soci.

I soli soci ordinari formano gli organi sociali, hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a votare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera le modifiche statutarie, elegge il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci ordinari, iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci ordinari possono farsi rappresentare muniti di delega



scritta da altro socio.

Ogni socio ordinario non può detenere più di una delega.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno, entro il 30 (trenta) Giugno di ogni anno, nel luogo indicato nell'avviso scritto da inviare ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima la data dell'Assemblea.

La convocazione dovrà altresì contenere l'ora di sua effettuazione e l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a un giorno prima dell'Assemblea, con avviso inviato per telegramma o telefax.

L'Assemblea dei soci può essere inoltre convocata per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre i 30 (trenta) giorni successivi la data di ricezione della richiesta.

Dovranno ritenersi validamente costituite le assemblee, anche se non convocate come sopra, o rappresentati tutti i soci ordinari aventi diritto di voto ed il Consiglio Direttivo al completo.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea.

Le assemblee sono regolarmente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno i due terzi dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.

Articolo 12 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che redige e firma, con il Presidente stesso, il verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di un o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione fino al

limite statutario.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14 - Attribuzione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dei Soci ordinari ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera per attuare le iniziative, gli atti e le operazioni più opportune per il perseguimento dei fini istituzionali;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) determina la quota associativa;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale dell'attività sociale e i programmi della attività da svolgere;
- e) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocandola almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai Soci o dai Revisori;
- f) predispone il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni, secondo i contratti collettivi vigenti, avvalendosi anche dell'opera di consulenti e collaboratori esterni, anche a carattere occasionale;
- h) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- i) elegge il Presidente e il Vice Presidente e, quanto occorresse, un Segretario Esecutivo. Il Segretario Esecutivo, in carica per un anno e rieleggibile, nominato anche tra i non soci, ha compiti di direzione delle strutture tecniche e consultive.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario Esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri con espressa eccezione di quelli di cui ai punti b), d), h) e i).

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi Membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità

prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto su apposito libro il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 16 - Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente, al Direttore o ad un altro componente del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di 3 (tre) e durano in carica un anno.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

Il patrimonio dell'Associazione è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'"ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS" mantiene la titolarità di tutte le attività e passività già in capo al "COMITATO TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS", a seguito della trasformazione della forma giuridica del Comitato in Associazione deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria dei soci con verbale a rogito Notaro Natale Votta di Roma in data 19 Dicembre 2001 rep. 5213.

In particolare l'Associazione dispone dei fondi già raccolti dal citato Comitato e di quelli ancora da raccogliere per iniziative già avviate. Tali fondi saranno destinati, per la parte ancora non distribuita, ai progetti già approvati e in corso di finanziamento e per la restante parte alle attività istituzionali di cui al precedente articolo 3.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da proventi scaturenti dalla promozione di manifestazioni conformi ai fini sociali o da partecipazione ad esse;
- c) da versamenti volontari dei Soci;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Soci;
- e) da ogni altra entrata che, in piena conformità a lettera e spirito del presente Statuto, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire neppure in forma indiretta ad alcuno dei suoi partecipanti o aderenti, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Articolo 19 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio che dovrà essere certificato da una società di revisione. Entro e non oltre cinque mesi dalla fine di ogni esercizio, previa certificazione da parte della società di revisione, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre il bilancio all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662, e con decisione dell'Assemblea in seduta straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 21 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Alessandro Botti
Natale Votta Notaro

ROMA 16 Gennaio 2002

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem with a sun and eagle, surrounded by the text 'ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ' (Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan).

Repertorio N. 25423

Raccolta N. 10854

VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di Febbraio.
(12-02-2015)

REGISTRATO A ROMA1
IL GIORNO
23 FEBBRAIO 2015
N. 4309/1T
EURO 400,00

In Roma, nel mio studio, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8.
Avanti a me Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci-
vitavecchia,

E' PRESENTE:

- la Sig.ra Salci Rita, nata a Roma il 15 Giugno 1950, domi-
ciliata per la carica ove appresso, la quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo e legale rappresentante della Associazione denomi-
nata:

1) "ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS", con sede in
Roma alla Via della Giuliana n. 80, codice fiscale
96335540587, giusta i poteri a lei conferiti dall'art. 14 del
vigente statuto sociale ed in esecuzione del mandato a lei
conferito dall'assemblea della citata Associazione di cui al-
la deliberazione del 19 Dicembre 2014, che in estratto auten-
tico si allega al presente atto sotto la lettera "A" (all.
A), omessane la lettura per dispensa fattami dalla comparente.
Certo io Notaro dell'identità personale della comparente, la
quale con il presente atto mi consegna copia del nuovo statu-
to dell'Associazione così come modificato dal Presidente
stesso in esecuzione della deliberazione dell'assemblea ordi-
naria dei soci del 19 dicembre 2014, anche al fine di adegua-
re lo statuto medesimo ai requisiti richiesti dalla Prefettu-
ra di Roma per l'ottenimento del riconoscimento della perso-
nalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2010 n. 361.
In particolare, sinteticamente, la comparente dà atto che le
modifiche statutarie sono le seguenti:

- 1) al quarto comma dell'art. 3 - Finalità, dopo la parola
"sostegno" è aggiunto: "nonchè promuovere e gestire attività
e programmi di educazione, formazione e addestramento fina-
lizzati, in particolare, a favorire la promozione della cul-
tura della prevenzione primaria e secondaria.";
- 2) al punto d) dell'art. 5 - Soci, la parola "Collegio" è so-
stituita con "Consiglio";
- 3) al settimo comma dell'art. 6 - Ammissione dei Soci, la pa-
rola "da" è sostituita con "dà";
- 4) all'art. 8bis, le parole "e gratuite" sono eliminate, in-
oltre viene rinumerato l'articolo in "Articolo 9 - Cariche
Associative";
- 5) l'art. 9 viene rinumerato in "Articolo 10";
- 6) l'art. 10 viene rinumerato in "Articolo 11", e il terzo
comma è integralmente modificato in: "L'Assemblea dei soci
sia ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata



per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre i 30 (trenta) giorni successivi la data di ricezione della richiesta.";

7) l'art. 11 viene rinumerato in "Articolo 12", e l'ultimo comma è integralmente sostituito con: "Per le modifiche dello statuto l'assemblea delibera con la presenza, o rappresentati per delega, dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.";

8) l'art. 12 viene rinumerato in "Articolo 13";

9) l'art. 13 viene rinumerato in "Articolo 14";

10) l'art. 14 viene rinumerato in "Articolo 15", e l'ultimo comma è integralmente sostituito dal seguente: "Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Esecutivo nonché ad uno o più Soci ordinari, la realizzazione di progetti, iniziative e nuove linee operative per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dei criteri e delle norme dettate dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.";

11) l'art. 15 viene rinumerato in "Articolo 16", e nel primo comma le parole "da almeno due terzi" sono sostituite con "dalla maggioranza"; il secondo comma è integralmente sostituito con il seguente: "Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri che possono poi ulteriormente rappresentare, ai soli fini delle deliberazioni, uno o più consiglieri assenti e deleganti. Ogni consigliere può essere portatore di una sola delega. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti o rappresentati per delega e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.";

12) l'art. 16 viene rinumerato in "Articolo 17", e al secondo comma la parola "Direttore" è sostituita con "Segretario Esecutivo";

13) l'art. 17 viene rinumerato in "Articolo 18";

14) l'art. 18 viene rinumerato in "Articolo 19", e al secondo comma la parola "al" è sostituita con "la";

15) l'art. 19 viene rinumerato in "Articolo 20";

16) l'art. 20 viene rinumerato in "Articolo 21", e dopo la parola "che" è aggiunto "con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci";

17) l'art. 21 viene rinumerato in "Articolo 22".

La comparente mi richiede quindi di elevare in deposito nei miei atti il suddetto statuto al fine di provvedere alla sua

registrazione ed al rilascio di copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta.

Dopo di che, aderendo alla richiesta sopra formulata, io Notaro ritiro detto documento e, omessane lettura per dispensa fattami dalla comparente, lo allego al presente atto sotto la lettera "B" (all. B).

Del presente atto ho dato lettura alla comparente, la quale, da me richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive, insieme all'allegato "B", alle ore 12,30.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli, per pagine quattro e righe dodici di questa.

F.to Rita Salci

Natale Votta Notaro

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE DEI SOCI

Pagina : 2003/

ASS.NE "TRENTA ORE PER LA VITA" O.N.L.U.S.

VIA DELLA GIULIANA, 80

00195 ROMA

RH ITA

Partita IVA : 000000000000

Cod. Fiscale : 96315540587

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 18:30 in Roma, Via della Giuliana n.80, si è riunita -in seconda convocazione essendo andata deserta la prima- l'Assemblea Straordinaria dei Soci della "Associazione Trenta Ore per la Vita-Onlus", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifiche allo Statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la sig.ra Rita Salci che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Soci, direttamente o per delega, nelle persone di: Franca Angelici, Giovanni Bianchini (per delega a Rita Salci), Alessandro Botti, Silvio Capitta, Lorella Cuccarini (per delega a Rita Salci), Roberto Cuccarini (per delega a Franco Giannantonio), Franco Giannantonio, Alessandro Giuliani (per delega a Silvio Capitta), Samantha Manzi (per delega a Franco Giannantonio), Enrica Mormile (per delega a Giuseppe Vessicchio), Rita Salci, Marco Salvati (per delega a Silvio Capitta) e Giuseppe Vessicchio, dichiara aperta l'Assemblea ed atta a deliberare e chiama a fungere da Segretario il Segretario Esecutivo, signor Andrea Enea, che accetta.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai signori Soci che nell'Assemblea del 30 giugno scorso, fra l'altro, si era discusso e deliberato in merito ad alcune modifiche statutarie, modifiche che, peraltro, non sono state poi formalizzate con il deposito del nuovo statuto presso il notaio.

Ciò premesso, anche alla luce della richiesta di adeguamento dello statuto, nel frattempo pervenuta dalla Prefettura di Roma a seguito della nostra istanza volta ad ottenere il riconoscimento di personalità giuridica, il Presidente Salci informa che le argomentazioni e la delibera di questa Assemblea straordinaria assorbiranno e integreranno quelle di cui all'Assemblea del 30 giugno 2014.

Detto questo, il Segretario Esecutivo Andrea Enea, su invito del Presidente, dà lettura delle proposte di modifica dello statuto della "Associazione Trenta ore per la Vita onlus", già approvate dal Consiglio Direttivo e che si allegano al presente verbale (**allegato "A"**).

A questo punto, sul **primo punto dell'o.d.g.** l'Assemblea straordinaria dei Soci, dopo ampia discussione, all'unanimità **approva** le modifiche da apportare al bilancio della "Associazione Trenta ore per la Vita onlus", evidenziate nell'allegato "A" e che, qui di seguito si trascrivono integralmente.

- Nel 4° capoverso dell'articolo 3 (Finalità), dopo la parola "sostegno" va aggiunto "*nonché promuovere e gestire attività e programmi di educazione, formazione e addestramento finalizzati, in particolare, a favorire la promozione della cultura della prevenzione primaria e secondaria*".
- Al punto d) dell'articolo 5 (Soci) la parola "Collegio" va sostituita con "Consiglio"
- Nel 7° capoverso dell'articolo 6 (Ammissione dei soci), la parola "da" va sostituita con "dà"
- L'articolo 8bis viene rinumerato e denominato "Articolo 9 - Cariche associative" e, al suo interno, vengono eliminate le due parole "e gratuite"

ASS.NE "TRENTA ORE PER LA VITA" O.N.L.U.S.
VIA DELLA GIULIANA, 80
00195 ROMA RM ITA
Partita IVA : 00000000000
Cod. Fiscale : 96335540587

- L'articolo 9 viene rinumerato in "Articolo 10"
- L'articolo 10 viene rinumerato in "Articolo 11" e, al suo interno, l'intero 3° capoverso viene modificato in *"L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre i 30 (trenta) giorni successivi la data di ricezione della richiesta"*.
- L'articolo 11 viene rinumerato in "Articolo 12" e, al suo interno, viene eliminato l'ultimo capoverso (*L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega*) che viene sostituito come segue:
*"Per le modifiche dello statuto l'assemblea delibera con la presenza, o rappresentati per delega, dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega.
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci"*.
- L'articolo 12 viene rinumerato in "Articolo 13"
- L'articolo 13 viene rinumerato in "Articolo 14"
- L'articolo 14 viene rinumerato in "Articolo 15" e, al suo interno, viene eliminato l'ultimo capoverso (*Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario Esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri con espressa eccezione di quelli di cui ai punti b), d), h) e i)*) che viene sostituito come segue:
"Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Esecutivo nonché ad uno o più Soci ordinari, la realizzazione di progetti, iniziative e nuove linee operative per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dei criteri e delle norme dettate dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci".
- L'articolo 15 viene rinumerato in "Articolo 16" e, al suo interno,
 - a) nel 1° capoverso vengono eliminate le parole *"da almeno due terzi"* e sostituite dalle parole *"dalla maggioranza"*;
 - b) viene eliminato l'intero 2° capoverso (*Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede*);
 - c) vengono inseriti i seguenti:
*"Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri che possono poi ulteriormente rappresentare, ai soli fini delle deliberazioni, uno o più consiglieri assenti e deleganti. Ogni consigliere può essere portatore di una sola delega.
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei consiglieri presenti o rappresentati per delega e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede"*.
- L'articolo 16 viene rinumerato in "Articolo 17" e, al suo interno, nel 2° capoverso, la parola *"Direttore"* viene sostituita con le parole *"Segretario Esecutivo"*
- L'articolo 17 viene rinumerato in "Articolo 18"
- L'articolo 18 viene rinumerato in "Articolo 19" e, al suo interno, nel 2° capoverso, la parola *"ai"* viene sostituita con la parola *"a"*
- L'articolo 19 viene rinumerato in "Articolo 20"
- L'articolo 20 viene rinumerato in "Articolo 21" e, al suo interno, dopo la parola *"che"* vengono aggiunte le parole *", con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, "*
- L'articolo 21 viene rinumerato in "Articolo 22". *"Delibera di dare mandato al Presidente di effettuare tutti gli adempimenti notarili conseguenti"*.

ASS.NE "TRENTA ORE PER LA VITA" O.N.L.U.S.

VIA DELLA GIULIANA, 80

00195 ROMA

RM ITA

Partita IVA : 000000000000

Cod. Fiscale : 96335540587




Sul **secondo punto** all'o.d.g. il socio Silvio Capitta, su invito del Presidente, relaziona i signori Soci circa le nuove iniziative attivate dall'Associazione: il nuovo sito internet e il corso di formazione a distanza di Trenta Ore per la Vita sulle manovre di disostruzione pediatrica.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, sul secondo punto dell'o.d.g. all'unanimità prende nota di tali iniziative.

Alle 20.15, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente, dopo lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE




Dott. NATALE VOTTA
NOTARO
Largo Leopoldo Fregoli n.8-00197 Roma
Tel.06/8088009-Fax 06/80690032

Repertorio N. 35482

Io sottoscritto Dr. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, certifico che il presente estratto fotostatico è conforme a quanto riportato alle pagine 2003/76, 2003/77 e 2003/78 del Libro Verbali dei Soci della "Associazione trenta ore per la Vita O.N.L.U.S.", con sede in Roma alla Via della Giuliana n. 80, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 96335540587, libro vidimato prima dell'uso dal Notaio Piercarlo Caparrelli di Velletri, in data 6 giugno 2003 rep. 72673, libro regolarmente tenuto ed esibitomi.

Si rilascia in quattro fogli a richiesta della Società suddetta per gli usi consentiti.

Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8, il dodici febbraio duemilaquindici.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.A handwritten signature in dark ink, possibly a second signature or a correction, is located in the lower right area of the page.

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS"

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS".

L'Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus nasce dalla esperienza solidale compiuta dall'Associazione Mille Ore per la Vita, Ente costituito nel 1993, e si ispira ai principi ed alle finalità perseguite sin dalla data di sua costituzione dall'Associazione Italiana Mille Ore per la Vita Onlus, in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato italiane e, dal 1997, con il Comitato Trenta Ore per la Vita Onlus. I soci di questi due enti intendono così proseguire congiuntamente la loro opera benefica, nell'ambito di un'unitaria struttura associativa, così da perseguire le proprie finalità solidali con sempre maggiore forza ed efficienza operativa.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460. La qualità di Onlus dovrà essere menzionata in ogni comunicazione o segno distintivo.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne di ogni razza e non persegue scopi di lucro. Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche, enti, cooperative, società e associazioni che abbiano per oggetto o svolgano attività affini e compatibili con i suoi scopi.

Articolo 2 - Sede.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 80. Essa potrà essere trasferita in altra sede su decisione del Consiglio Direttivo.

Potranno essere istituite altre sedi secondarie o sezioni territoriali, anche all'estero, per il miglior e più proficuo perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 3 - Finalità.

L'Associazione, operando in un contesto di assoluta beneficenza, svolge attività promozionali e organizzative a favore di cause di rilevante interesse umanitario e sociale. L'Associazione non limita i propri interventi a specifici settori o categorie di bisogni.

In particolare essa opera per l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di specifiche campagne di comunicazione sociale, di sensibilizzazione e di raccolta di mezzi e fondi destinati a favore di gruppi, organizzazioni, associazioni ed enti che operano nei settori della ricerca scientifica, della prevenzione e cura delle malattie più gravi ed invalidanti, dell'attività organizzativa e dell'assistenza volontaria per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce di popolazione più indifese e disagiate, per contribuire ad avviare la soluzione di problemi di rilevante interesse umanitario

e sociale e per la crescita della cultura solidale nel nostro Paese.

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si propone di operare per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cause sociali, sanitarie e umanitarie che di volta in volta si renderanno, a proprio giudizio, meritevoli di specifiche attenzioni e maggiormente meritevoli di sostegno *nonchè promuovere e gestire attività e programmi di educazione, formazione e addestramento finalizzati, in particolare, a favorire la promozione della cultura della prevenzione primaria e secondaria.* L'Associazione intende realizzare la propria missione nel rispetto dei principi di trasparenza, corretta amministrazione, informazione dei donatori e dell'opinione pubblica. Per consentire la migliore leggibilità del proprio operato e nell'interesse di una crescita del sentimento di fiducia dei cittadini verso le iniziative di solidarietà, l'Associazione intende muoversi nella prospettiva di porre al centro della propria attività il progetto concreto che si intende realizzare. Tale progetto sarà opportunamente portato a conoscenza dell'opinione pubblica, posta così in grado di conoscere in anticipo l'esito atteso dal risultato della raccolta fondi.

L'Associazione selezionerà tali progetti tra quelli proposti da altre Associazioni, Istituti o Enti oltre che tra quelli che lo stesso Consiglio Direttivo dovesse in futuro proporre. L'Associazione, nell'attuazione dei propri scopi sociali, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, comitati tecnici e scientifici, organismi con funzione consultiva o referente, osservatori, dibattiti, riunioni, corsi, seminari, rassegne (esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani), audiovisivi, cortometraggi, concerti, mostre artistiche, tornei sportivi e momenti formativi per studi, approfondimenti, iniziative e quant'altro connesso alle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le attività gestionali e promozionali utili per il conseguimento delle proprie finalità. Potrà inoltre partecipare ad altre associazioni, enti o società, *nonchè a consorzi, già esistenti o da costituire, aventi scopo analogo o affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.*

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Articolo 4 - Durata.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Soci.

Sono soci le persone le cui domande saranno accettate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio implica necessariamente l'accettazione esplicita e incondizionata dello Statuto dell'Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Ordinari, sono le persone o enti che entrano a far parte dell'Associazione e svolgono attività a favore della stessa, partecipando attivamente alla vita ed alle iniziative dell'Associazione per contribuire al perseguimento dei fini associativi;

b) Onorari, sono quelle persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative;

c) Benemeriti, sono coloro che, per il particolare rilievo del loro contributo, favoriscono grandemente il perseguimento degli scopi sociali;

d) Sostenitori, sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, versano nel corso dell'anno contributi e donazioni che rappresentino, a giudizio del Consiglio Direttivo, un sensibile contributo economico.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, nonché per morosità nel pagamento della quota associativa annuale o indegnità sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà in ogni caso dichiarare la perdita della qualità di socio anche nei casi di palese e reiterato disinteresse all'attività associativa o condotta contraria ai principi che la ispirano.

Al recesso è ammesso qualsiasi socio e in qualsiasi momento. Il socio ordinario che non avrà presentato la sua dimissione entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci Ordinari avviene su domanda scritta degli interessati.

La domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo, dovrà contenere tutti gli elementi utili per la precisa identificazione del richiedente l'ammissione e per la valutazione sulla sua ammissibilità da parte dell'organo dell'Associazione.

L'accettazione delle domande di ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio con facoltà di riesame.

La qualifica di socio Onorario e Benemerito è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio Sostenitore si acquista automaticamente per il solo fatto di aver versato in favore dell'Associazione un contributo economico, il limite minimo del quale sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all'Associazione.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non

dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto od indiretto per sè ed i propri familiari.

Qualunque contributo in denaro o in natura dal socio all'Associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa.

Articolo 7 - Diritti dei soci.

I soli soci ordinari formano gli organi sociali, hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a votare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Cariche associative.

Le cariche associative sono elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 10 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera le modifiche statutarie, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci ordinari, iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci ordinari possono farsi rappresentare muniti di delega scritta da altro socio.

Ogni socio ordinario non può detenere più di due deleghe.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno, entro il 30 Giugno di ogni anno, nel luogo indicato nell'avviso scritto da inviare ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima la data dell'Assemblea.

La convocazione dovrà altresì contenere l'ora di sua effettuazione e l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a un giorno prima dell'Assemblea, con avviso inviato per telegramma, telefax o e-mail (posta elettronica).

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata scritta indirizzata al Presidente

del Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre i 30 (trenta) giorni successivi la data di ricezione della richiesta.

Dovranno ritenersi validamente costituite le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari aventi diritto di voto ed il Consiglio Direttivo al completo.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea.

Le assemblee sono regolarmente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno i due terzi dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati in assemblea.

Per le modifiche dello statuto l'assemblea delibera con la presenza, o rappresentati per delega, dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega..

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Articolo 13 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che redige e firma, con il Presidente stesso, il verbale dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione fino al limite statutario.

Articolo 15 - Attribuzione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dei Soci ordinari ed in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) delibera per attuare le iniziative, gli atti e le operazioni più opportune per il perseguimento dei fini istituzio-

nali;

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

c) determina la quota associativa;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale dell'attività sociale e i programmi della attività da svolgere;

e) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocandola almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dai Soci o dai Revisori;

f) predispone il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;

g) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni, secondo i contratti collettivi vigenti, avvalendosi anche dell'opera di consulenti e collaboratori esterni, anche a carattere occasionale;

h) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;

i) elegge il Presidente e il Vice Presidente e, quando occorresse, un Segretario Esecutivo. Il Segretario Esecutivo, in carica per un anno e rieleggibile, nominato anche tra i non soci, ha compiti di organizzazione delle strutture tecniche e consultive;

l) stabilisce annualmente il limite economico della contribuzione minima per il riconoscimento della qualità di socio sostenitore.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Esecutivo nonché ad uno o più Soci ordinari, la realizzazione di progetti, iniziative e nuove linee operative per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dei criteri e delle norme dettate dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi Membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri che possono poi ulteriormente rappresentare, al soli fini delle deliberazioni, uno o più consiglieri assenti e de-

Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto su apposito libro il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente, al Segretario Esecutivo ad un altro componente del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di 3 (tre) e durano in carica un anno.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

Il patrimonio dell'Associazione è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'"ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS" mantiene la titolarità di tutte le attività e passività già in capo al "COMITATO TRENTA ORE PER LA VITA - ONLUS", a seguito della trasformazione della forma giuridica del Comitato in Associazione deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria dei soci con verbale a rogito Notaro Natale Votta di Roma in data 19 Dicembre 2001 rep. 5213.

In particolare l'Associazione dispone dei fondi già raccolti dal citato Comitato e di quelli ancora da raccogliere su iniziative già avviate. Tali fondi saranno destinati, per la parte ancora non distribuita, ai progetti già approvati e in corso di finanziamento e per la restante parte alle attività istituzionali di cui al precedente articolo 3.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

STRATO A I
ORNO
BBRAIO 20
09/1T
) 400,00



- a) dalle quote associative;
- b) da proventi scaturenti dalla promozione di manifestazioni conformi ai fini sociali o da partecipazione ad esse;
- c) da versamenti volontari dei Soci;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Soci;
- e) da ogni altra entrata che, in piena conformità a lettera e spirito del presente Statuto, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non può distribuire neppure in forma indiretta ad alcuno dei suoi partecipanti o aderenti, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

Articolo 20 - Esercizi sociali.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio che, entro e non oltre sei mesi dalla fine di ogni esercizio, completo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662, e con decisione dell'Assemblea in seduta straordinaria che, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 22 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Rita Salci

Natale Votta Notaro

7

usi consentiti
4 Marzo 2015

